

 <p>Ministero della Giustizia Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità</p> <p><i>Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Lazio, Abruzzo e Molise</i></p>	 <p><i>Associazione Spondé Onlus</i></p>	 <p>Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria</p> <p><i>Provveditorato Regionale del Lazio Abruzzo e Molise</i></p>
--	---	---

## ACCORDO DI CONVENZIONE

TRA

**il Provveditorato Regionale del Lazio Abruzzo e Molise  
– Amministrazione Penitenziaria –  
l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Lazio Abruzzo  
e Molise - Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità –**

E

**l'Associazione Spondé Onlus**

Il Provveditorato Regionale per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise (d'ora in poi PRAP), rappresentato dal Dirigente Generale, ;

L' Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Lazio, Abruzzo e Molise (d'ora in poi UIEPE), rappresentato dal Dirigente,

l'Associazione Spondé Onlus, rappresentata dalla Presidente, dott.ssa MORELLI CRISTINA, con sede in Roma alla Via Vetulonia n. 43,

PRESO ATTO della collaborazione già ampiamente sperimentata a seguito dell'accordo siglato il 12 giugno 2017, aggiornato il 4 giugno 2018 e rinnovato ogni anno tacitamente, come previsto dall'art. 6 del medesimo accordo.

PRESO ATTO delle iniziative promosse dall'Associazione Spondé nel campo della tutela delle vittime di reato e della diffusione del paradigma riparativo, mediante

progetti e fondi propri, cui queste Istituzioni firmatarie hanno dato il partenariato, nonché le positive attività svolte dall'Associazione Spondé Onlus nell'ambito di alcuni progetti del DGMC ad essa Associazione affidate

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;

VISTA la legge 28 aprile 2014 n. 64 “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, che al Capo II introduce l’istituto della sospensione con messa alla prova;

VISTO il DPCM 15 giugno 2015, n. 84 istitutivo del nuovo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, cui sono confluite le competenze relative all’esecuzione penale esterna del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;

RICHIAMATE la Raccomandazione (99)19 concernente la mediazione in ambito penale adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 15.09.1999; la “Dichiarazione di Vienna” sul crimine e la giustizia in vista delle sfide del XXI secolo, adottata nel corso del “X Congresso mondiale delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti” (15.04.2000); la Risoluzione n. 15/2002 recante i “Principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale”, adottata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite il 24.07.2002; la Raccomandazione (2006)8 sull’assistenza alle vittime di reato adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 14.06.2006;

RICHIAMATA in particolare la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI e che, nel richiamare l’importanza di garantire la vittima da ogni forma di vittimizzazione secondaria, prevede la possibilità di ricorrere a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti;

VISTA la “Disciplina organica della Giustizia riparativa” di cui al Decreto Legislativo 150/22 che introduce appieno nell’ordinamento italiano il Paradigma riparativo definendone la nozione, i principi, le persone legittimate a partecipare, le garanzie per i partecipanti, le tipologie e le modalità di svolgimento dei principali programmi, di programmi, e il profilo dei mediatori penali;

VISTO in particolare il Diritto all’informazione riconosciuto sia alla persona indicata come autore dell’offesa, che alla persona vittima e, più in generale la Comunità, e la conseguente importanza di sviluppare all’interno degli Istituti penitenziari e degli UEPE la cultura della giustizia riparativa come introdotta

dalla citata legge e di facilitare l'accesso delle persone in carico ai programmi di giustizia riparativa;

*Stipulano il presente accordo*

Art. 1

L'Associazione Spondé Onlus si impegna a collaborare con il PRAP e l'UIEPE, entrambi per il Lazio, Abruzzo e Molise, sia in attività di formazione ed aggiornamento del personale, sia in attività tese a favorire l'accesso a programmi di giustizia riparativa dei soggetti condannati o messi alla prova.

La collaborazione delineata all'interno del presente accordo è gratuita. Le parti si riservano di concordare eventuali altre forme di collaborazione anche attraverso progetti finanziati a vario titolo.

Art. 2

L'UIEPE e il PRAP si impegnano, a titolo non esclusivo, a collaborare dell'Associazione Spondé Onlus, per la realizzazione di programmi di giustizia riparativa o altre attività che tendano a favorire l'accesso ai programmi medesimi garantendo l'accesso agli Istituti Penitenziari e Uffici del Distretto dipendenti ai mediatori penali indicati dall'Associazione Spondé Onlus per le attività indicate dal presente accordo, secondo quanto stabilito per i volontari ex art. 78 o ex art. 17 O.P. e richiedendo - ove occorra - alle competenti autorità le relative autorizzazioni per l'accesso ai servizi.

Art. 3

Le parti concordano sulle seguenti aree di intervento:

- Attività di sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento organizzati dall'Associazione in favore dei componenti di gruppi di operatori del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, secondo l'organizzazione concordata congiuntamente tra le parti e compatibilmente con le risorse umane ed economiche dell'Associazione;
- Consulenza agli operatori degli Istituti Penitenziari e degli Uffici EPE delle Regioni che afferiscono all'ambito territoriale del distretto circa la percorribilità di programmi riparativi dei soggetti in carico;
- Attivazione di sportelli presso le diverse sedi per supportare gli operatori nell'attività informativa di cui all'art. 47 del Decreto lgs 150/22
- Presa in carico, in attesa dell'apertura dei Centri di giustizia riparativa di cui al Decreto l.gs 150/22,
  - di condannati o soggetti in MAP, che abbiano espresso volontariamente interesse a intraprendere a programmi riparativi nei confronti delle vittime, su segnalazione delle Direzioni, secondo la

- procedura oggetto di separato documento allegato alla presente convenzione;
- Presa in carico dei soggetti che ne facciano richiesta o che diano disponibilità all'inizio/prosecuzione dei percorsi riparatori, anche al termine della misura, (compatibilmente con le risorse umane ed economiche dell'Associazione);

#### Art. 4

Le parti si impegnano a realizzare momenti annuali di valutazione congiunta:

- tra il Presidente e la Responsabile scientifica dell'Associazione, il Provveditore dell'Amministrazione penitenziaria ed il Dirigente dell'UIEPE,
- tra i mediatori dell'Associazione Spondé, le Direzioni degli Istituti Penitenziari e il PRAP, per il tramite dell'Ufficio Detenuti e Trattamento, e le Direzioni degli Uffici e l'UIEPE per il tramite del personale Area Interdistrettuale sulle tematiche oggetto della convenzione.

#### Art. 5

L'Associazione garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

#### Art. 6

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, avrà la durata di anni uno e sarà tacitamente rinnovata al termine dello stesso.

L'eventuale disdetta dovrà essere portata a conoscenza delle altre parti entro tre mesi dalla scadenza dell'accordo mediante comunicazione scritta da inviare alle altre parti con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Sono previsti degli incontri cadenzati tra il Presidente e la Responsabile scientifica dell'Associazione, il Provveditore dell'Amministrazione penitenziaria ed il Dirigente dell'UIEPE, al fine di conoscere gli esiti delle attività poste in essere.

#### Art. 7

L'Associazione si impegna a predisporre il monitoraggio delle attività svolte di cui informerà semestralmente il PRAP e l'UIEPE entrambi per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise.

#### Art. 8

L'Associazione provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati

personali”, provvede altresì ad attenersi alle disposizioni dipartimentali che attengono l’esecuzione delle misure alternative.

Il PRAP e l’UIEPE si impegnano a trattare i dati personali provenienti dall’Associazione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.

#### Art. 9

Ai sensi delle direttive internazionali l’Associazione Spondé Onlus rispetterà l’assoluta riservatezza dei contenuti degli incontri svolti per attività di giustizia riparativa e mediazione penale. L’Associazione si impegna pertanto a fornire solo dati sintetici al PRAP e all’UIEPE nonché alle direzioni dei servizi dipendenti.

L’Associazione Spondé Onlus si impegna a non diffondere o utilizzare i dati dei quali verrà a conoscenza senza la preventiva autorizzazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, ai quali metterà a disposizione le informazioni, di cui disporrà e che potranno essere utilizzate a fini di studio e di ricerca da parte dei due Dipartimenti.

#### Art. 10

L’Associazione Spondé Onlus si impegna a produrre ai Contraenti i curricula degli operatori a cui intende affidare le singole attività o casi

#### Art. 11

In caso di controversia in sede giudiziaria tra le parti la competenza è del Foro di Roma.

#### Art. 12

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso ed a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86, senza oneri per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Roma,

Il Provveditore

---

Il Direttore UIEPE

---

La Presidente Ass. Spondé Onlus  
Dott.ssa Morelli Cristina

---